



Bruxelles, 16.2.2016  
COM(2016) 68 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**Atto accluso**

**alla**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo II del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

## Progetto di

### DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del

**recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 2,

visto il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al protocollo II dell'accordo ("il protocollo II) che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.
- (2) La maggior parte delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono applicate in via provvisoria dal 1° settembre 2014.
- (3) L'articolo 38 del protocollo II prevede che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo stesso.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014<sup>3</sup>, il comitato misto della convenzione ha stabilito che la Repubblica di Moldova deve essere invitata ad aderire alla convenzione.

---

<sup>1</sup> GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.

- (6) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.
- (7) È opportuno pertanto sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere da ...

Fatto a

*Per il sottocomitato doganale  
Il presidente*

*ALLEGATO*

**Protocollo II**

**relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

*Articolo 1*

**Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>4</sup> ("la convenzione").
2. Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2*

**Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'appendice I, articolo 32, della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3*

**Modifiche del protocollo**

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4*

**Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute

---

<sup>4</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

#### *Articolo 5*

#### **Disposizioni transitorie - cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.